



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO TRIBUNALE FEDERALE

R.G. n. 4/19

Nella seduta dell'24 giugno 2019, composta da:

Avv. Luca Di Gregorio

Presidente f.f.

Avv. Michele Girardi

Componente

Avv. Tommaso Pallavicini

Componente, relatore est.

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul procedimento disciplinare proposto mediante atto di deferimento trasmesso a questo Tribunale dalla Procura Federale in data 21 maggio 2019 a carico di: 1) Marco Sinagra; 2) Giuseppe Lo Coco; 3) Maria Piazza; 4) Anna Maria Ventimiglia; 5) Patrizia Scalia, per violazione degli artt. 33 e 34 Statuto UITA, dell'art. 3 Reg. Giust. UITA, nonché degli artt. 2 e 10 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, per aver il Sig. Marco Sinagra, dal 2013 al 2017 ricoperto la qualifica di Presidente Sezionale e contemporaneamente per aver svolto mansioni lavorative per le quali percepiva una retribuzione da parte della Sezione TSN di Palermo; i Signori Lo Coco, Piazza, Ventimiglia e Scalia, quali componenti nel predetto periodo del Consiglio Direttivo, rei, in concorso con il Presidente Sezionale, delle medesime condotte a titolo di responsabilità omissiva.

FATTO

Con atto trasmesso a questo Tribunale in data 21 maggio 2019 la Procura Federale deferiva a giudizio i sig.ri 1) Marco Sinagra; 2) Giuseppe Lo Coco; 3) Maria Piazza; 4) Anna Maria Ventimiglia e 5) Patrizia Scalia, formulando contestuale istanza di fissazione udienza di trattazione. Il deferimento faceva seguito al precedente atto di avviso di conclusione indagini e comunicazione dell'intendimento di procedere a deferimento notificato agli incolpati in data 8 aprile 2019 con termine di 15 giorni per la presentazione di memorie difensive, le quali sono state ritualmente depositate a mezzo pec il 23.4.2019.

Le condotte contestate dalla Procura, a seguito della decisione n. 2592/18 della Commissione di Disciplina UITA – chiamata ad esprimersi sulla validità delle nuove elezioni che avevano visto nuovamente il Sig. Sinagra eletto quale membro del Consiglio Direttivo, su ricorso del Sig. Guglielmo Canino e che ha riqualificato il rapporto in essere tra il Sinagra e la Sezione medesima – si riferiscono alla posizione collaborativa assunta nel quadriennio 2013-2017 dal Sig. Sinagra con la Sezione stessa, nella qualità di Presidente.

Quest'ultimo avrebbe sottoscritto un contratto di lavoro autonomo con la Sezione TSN di Palermo in contrasto con gli artt. 34, lett. e) e 33, comma 1, dello Statuto Sezionale. Secondo la prospettazione dell'Ufficio della Procura Federale, il Sig. Sinagra avrebbe eluso, aggirandole, le norme statutarie che, in materia di elettorato passivo, impedivano a chi avesse un contratto di lavoro subordinato con la Sezione di presentare la propria candidatura alle elezioni sezionali del 2013 e assumere la carica sociale di Presidente, agendo per 4 anni con piena conoscenza di causa ed integrando una fattispecie di evidente conflitto d'interesse tra la carica esercitata ed il rapporto lavorativo instaurato.

La stessa Procura ha poi ravvisato elementi di reità altresì a carico dei componenti del Consiglio Direttivo quadriennio 2013-2017, in concorso con il Presidente Sezionale, delle medesime condotte a titolo di responsabilità omissiva. Essi avrebbero dovuto vigilare affinché le condotte del Presidente di Sezione non si perpetrassero per 4 anni, intervenendo con gli strumenti predisposti dall'Ordinamento sportivo.



Per tali motivazioni, le condotte poste in essere dagli incolpati integrerebbero, ad avviso della Procura Federale, la violazione delle norme in tema di elettorato passivo (art. 34 dello Statuto Sezionale), la violazione dei principi lealtà e correttezza (art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI), nonché, in aggiunta, una fattispecie di conflitto d'interesse ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 dello Statuto Sezionale e 10 del Codice di Comportamento Sportivo CONI.

Con ordinanza *ex art.* 34 lett. c) del Regolamento di Giustizia del 24 maggio 2019, il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di trattazione e discussione del procedimento per il giorno 24 giugno 2019. Detta ordinanza veniva comunicata al Sig. Sinagra in data 4.6.2019, al Sig. Lo Coco in data 31.05.2019, alla Sig.ra Piazza in data 04.06.2019 ed alle Sig.re Ventimiglia e Scalia in data 01.06.2019.

- Con memoria depositata a mezzo pec in data 21.6.2019, si costituivano gli anzidetti incolpati a mezzo del loro procuratore Prof. Avv. Giuseppe Liotta il quale, in via pregiudiziale, eccepiva la nullità del deferimento e del conseguente procedimento disciplinare per omessa comunicazione del deferimento medesimo nei termini previsti dagli artt. 44, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva e dall'art. 30, comma 4 del Regolamento di Giustizia UITTS; nel merito il procuratore delle parti contestava puntualmente gli addebiti mossi agli incolpati facendo rilevare che l'aver ricoperto la qualifica di Presidente della Sezione TSN di Palermo e contemporaneamente aver svolto mansioni lavorative dietro retribuzione da parte della sezione non integrava alcuna fattispecie di conflitto d'interesse. Inoltre la difesa delle parti evidenziava l'irrelevanza degli addebiti contenuti nell'atto di deferimento, poiché conosciuti solo mediante la comunicazione dell'ordinanza di fissazione d'udienza, l'errata riqualificazione, da parte della Commissione disciplinare UITTS, del contratto di lavoro sottoscritto per il quadriennio 2013-2017 tra il Sig. Sinagra e la stessa Sezione della quale rivestiva la carica di Presidente ed infine l'eccessività del trattamento sanzionatorio richiesto.

- Alla seduta del 24 giugno 2019, l'Avv. Tommaso Pallavicini, quale relatore, riferiva sulla vicenda oggetto del presente ricorso, era altresì presente il Sostituto Procuratore Federale Avv. Federico Tosi il quale, in merito alla eccepita nullità per mancata notifica del deferimento, opponeva la non perentorietà del termine e riportandosi all'atto di deferimento chiedeva la condanna per tutti gli incolpati alla sospensione da ogni attività sociale e sportiva per 5 anni in ragione della gravità delle violazioni e della circostanza aggravante di cui all'art. 10 comma I lett. a, chiedendo al tribunale di tenere conto del potenziale danno economico e finanziario alla Sezione, già di per sé in crisi, a causa dall'atto simulatorio.

L'Avv. Liotta per gli incolpati illustrava la memoria depositata riportandosi alle relative eccezioni e concludeva in via principale per la declaratoria di invalidità del procedimento disciplinare per omessa comunicazione del deferimento agli incolpati, in via subordinata per il proscioglimento degli incolpati per insussistenza dei fatti contestati.

Il Tribunale, quindi si riservava la decisione.

MOTIVI

Avverso il deferimento gli incolpati deducono dei vizi processuali che, in quanto pregiudiziali ed assorbenti il collegio ritiene di dover esaminare preliminarmente ad ogni altra questione di merito.

Come esplicitato in premessa, gli incolpati affermano di aver ricevuto avviso di conclusione indagini e comunicazione dell'intendimento di procedere a deferimento in data 8.4.2019 con termine di 15 gg. per la presentazione di memorie difensive, memorie ritualmente depositate a mezzo pec, alla scadenza del termine, il 23.4.2019. Successivamente, sostengono di aver appreso del deferimento direttamente dall'ordinanza *ex art.* 34 lett. C) del Regolamento di Giustizia del 24 maggio 2019, con la quale il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di trattazione e discussione del procedimento per il giorno 24.6.2019, mentre nessun atto di deferimento veniva precedentemente agli stessi comunicato. Detta ordinanza veniva comunicata al Sig. Sinagra in data 4.6.2019, al Sig. Lo Coco in data 31.5.2019, alla Sig.ra Piazza in data 4.6.2019 ed alle Sig.re Ventimiglia e Scalia in data 1.6.2019. e quindi ben oltre i 30 giorni per la comunicazione del



deferimento, decorrenti dalla scadenza del termine concesso per la presentazione delle memorie, che dovevano intendersi scaduti il 23.5.2019. L'art. 30, comma 4 del Regolamento di Giustizia UITTS, riproducendo pedissequamente l'art. 44, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI recita testualmente: “...Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice...”. I fatti e la sequenza cronologica per come rappresentati in atti, trovano riscontro documentale e non sono comunque contestati dalla Procura Federale che per contrastare l'eccezione si affida unicamente alla pretesa non perentorietà del termine in contestazione.

Il collegio ritiene di non condividere l'interpretazione contraria alla perentorietà del termine per la comunicazione agli incolpati dell'atto di deferimento offerta dalla Procura Federale, in quanto confliggente con il principio di garanzia dell'esigenza di una rapida definizione della posizione dell'incolpato proprio dell'ordinamento sportivo. Il convincimento circa la perentorietà dei termini stabiliti dal Codice di Giustizia CONI e dal Regolamento di Giustizia per le attività di indagine della Procura Federale trova sostegno in numerosi pronunciamenti del Collegio di Garanzia del CONI (ex multiis CdG, sez. IV, n. 23/2017 e 55/2017) e da ultimo in un recente parere reso dallo stesso Collegio di Garanzia (parere n. 8 del 29 novembre 2018) in ordine all'art. 98 RdG della FTI esattamente sovrapponibile nei contenuti all'art. 30, comma 4 del RdG UITTS. Nel menzionato parere il CdG ha avuto modo di affermare che “...la circostanza che le disposizioni oggetto di interpretazione (artt. 98, commi 4 e 5, 99, comma 1, e 101, comma 3) non contengano una espressa qualificazione dei termini menzionati non è sufficiente a escluderne la perentorietà. La risposta al quesito posto va ricercata non nella lettera del testo normativo, ma nella funzione in fatto perseguita con le singole previsioni. È evidente che è in attuazione del principio di celerità e speditezza, che informa l'intero sistema di giustizia sportiva, che il Regolamento di Giustizia cadesse l'attività procedimentale. Il proposito della fissazione dei termini è quello di garantire l'esercizio del diritto di difesa del soggetto ed evitare che questi resti assoggettato per un tempo indefinito alle indagini della Procura Federale. Nel momento endoprocessuale è necessario che i tempi in cui si definiscono gli addebiti a carico degli indagati siano contenuti. Ciò, sia al fine di consentire una pronta definizione della posizione del soggetto interessato, sia nella direzione di assicurare la massima attuazione del diritto di difesa, che potrebbe essere compromesso ove l'azione disciplinare fosse avviata molto tempo dopo la commissione dell'infrazione [...] La previsione di un termine definito (trenta giorni - art. 98, comma 5 - dall'audizione o dalla memoria indicate all'art. 98, comma 4) serve al regolatore per evitare che la durata del procedimento venga rimessa a criteri incerti”

Del resto anche facendo corretto governo delle norme del processo civile come fonte supplente dell'ordinamento sportivo, non appare corretto desumere che la non perentorietà del termine consegue automaticamente dal silenzio della norma che impone il termine stesso. Infatti, benché l'art. 152 c.p.c. testualmente reciti “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”, la Suprema Corte, superando il tenore letterale della norma, ha avuto modo ripetutamente di affermare come alla natura perentoria del termine “non osta la mancata espressa previsione della sua perentorietà, poiché, sebbene l'art. 152 c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza e sia quindi perentorio” (ex pluribus, Cass., 1 luglio 2008, n. 17978, in Mass. Giur. it., 2008; Cass., 25 giugno 2007, n. 14692, ivi, 2007; Cass., 15 ottobre 2010, n. 21365, 2010, in DeJure online;



Cass., 15 marzo 2016, n. 5060, ivi; accoglie il principio anche Corte Cost., 1 aprile 2003, n. 107, in www.cortecostituzionale.it).

Tuttavia, se è vero che *“Il ragionevole bilanciamento tra le ragioni di celerità del procedimento e quelle di ricostruzione della verità dei fatti, di accertamento delle responsabilità dell’indagato e, dunque, di giustizia sostanziale impone di adeguare il percorso temporale alla complessità del caso. Di talché l’Organo di Giustizia può scegliere di derogare, nel senso dell’ampliamento temporale, alle rigide scadenze procedurali”* è altrettanto vero che, nel caso di specie, non emerge una particolare complessità della fattispecie o delle attività di indagine nè alcuna altra obiettiva circostanza che giustifichino il mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento o che ne consiglino una deroga, questioni tutte, peraltro, neppure evidenziate nè sottoposte alla valutazione del Collegio da parte della Procura Federale.

In ragione di quanto sin qui rappresentato, la mancata comunicazione del deferimento agli incolpati entro il termine di 30 giorni assegnato dall’art. 30, comma 4 del RdG UIITS determina la decadenza dal potere di esercizio dell’azione disciplinare da parte della Procura Federale e, dunque, l’inefficacia degli atti tardivamente compiuti.

P.Q.M.

Visti gli artt. 30, 33 e 34 del vigente Regolamento di Giustizia UIITS, nonchè l’art. 44 del CdG CONI, accertata la mancata comunicazione dell’atto di deferimento agli incolpati lo dichiara inefficace e conseguentemente dichiara il non luogo a procedere nei confronti dei sig.ri Marco Sinagra, Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza, Anna Maria Ventimiglia e Patrizia Scalia.

Roma, 24 giugno – 11 luglio 2019

Il Presidente f.f.

F.to Avv. Luca Di Gregorio

Il Componente

F.to Avv. Michele Girardi

Il Componente, rel. est.

F.to Avv. Tommaso Pallavicini

Il Segretario

F.to Sig. Luca Stefanini